

LEGGE REGIONALE 13 LUGLIO 1989, N. 54

Istituzione del Parco Naturale Regionale del Sirente-Velino.

Art. 1

(Istituzione e finalità del Parco)

Nello spirito dell'art. 4 dello Statuto della Regione Abruzzo e della L.R. n. 61 del 20 giugno 1980 ed allo scopo di tutelare l'ambiente naturale, di salvare e d'incrementare la flora e la fauna, di conservare le speciali formazioni geologiche, di valorizzare le sopravvivenze archeologiche e monumentali, di favorire la ricreazione e l'educazione del pubblico e di promuovere e guidare razionalmente il turismo nel rispetto degli ecosistemi esistenti, tenendo nel debito conto le esigenze e le aspirazioni delle popolazioni locali ed il preminente interesse del loro sviluppo economico-sociale, il territorio, delimitato dai confini di cui all'allegata tavola cartografica, è dichiarato "Parco Regionale Naturale del Sirente-Velino", ai sensi della L.R. 20 giugno 1980, n. 61.

Sono stralciate dal perimetro del Parco le aree destinate dagli strumenti di programmazione e di pianificazione territoriale, già adottati dagli Enti Locali, ad insediamenti produttivi non a carattere ricettivo e a infrastrutture pubbliche di servizi.

Art. 2

(Istituzione dell'Ente Parco)

Per la gestione del Parco e per il regolare svolgimento delle attività annesse al conseguimento dei fini di cui all'art. 1, è istituito un Ente di diritto pubblico con sede legale in Rocca di Mezzo.

Art. 3

(Organi dell'Ente Parco)

Sono organi dell'Ente Parco:

- a) il Consiglio di Amministrazione;
- b) il Presidente;
- c) il Direttore;
- d) il Collegio dei Revisori dei Conti

Il Consiglio di Amministrazione determina l'indennità di carica per i propri componenti, per il Presidente e per i Revisori dei Conti, il cui importo non può superare, comunque, l'80% di quella prescritta dai membri del Consiglio di Amministrazione del Parco Nazionale d'Abruzzo.

Per il trattamento di missione si applica la disciplina dettata dalla L.R. 29 dicembre 1977, n. 78, e successive modificazioni ed integrazioni

Art. 4

(Il Consiglio di Amministrazione)

Il Consiglio di Amministrazione è l'organo deliberante dell'Ente Parco. Per la validità delle sue adunanze è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti.

Esso è composto:

a) dal Presidente delle Comunità montane interessate o del relativo organo straordinario. Il rappresentante di ogni Comunità permane in carica per la durata del proprio ufficio e sino all'insediamento del nuovo organo statutario.

b) di cinque membri, eletti dal Consiglio Regionale, con voto limitato ad uno, in rappresentanza di tutti i Comuni interessati, tra i nominativi proposti dai singoli Comuni.

Ciascun Consiglio comunale designa, a tal fine, un proprio rappresentante con le stesse modalità stabilite dalla legge comunale e provinciale per l'elezione del Sindaco.

I Comuni a gestione commissariale sono rappresentati dal Commissario;

c) di tre rappresentanti della Regione eletti dal Consiglio regionale con voto limitato ad uno;

d) di tre esperti nominati dalla Regione, con voto limitato ad uno scelti tra i nominativi segnalati dalle Associazioni naturalistiche maggiormente rappresentative (World Wildlife Fund, Italia Nostra, CAI etc.) ed uno in una terna segnalata dalle Associazioni Sindacali maggiormente rappresentative. Qualora nessuna delle istituzioni suddette provveda a designare l'esperto nel termine assegnato, il Consiglio regionale farà direttamente la nomina.

Tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione, eccettuati i membri di cui alla lettera a), durano in carica cinque anni. Le loro funzioni sono prorogate, per altro, sino a che essi non siano sostituiti dai nuovi componenti designati dai rispettivi organi.

I Consiglieri, con esclusione di quelli di diritto, i quali senza giustificato motivo non intervengono a tre sedute consecutive del Consiglio di Amministrazione, sono dichiarati decaduti.

La decadenza è pronunciata dal Consiglio dopo decorso il termine di dieci giorni dall'avvenuta notificazione giudiziale all'interessato della proposta di decadenza; il provvedimento è comunicato all'organo competente per la designazione e l'elezione.

Il Presidente pone la proposta di decadenza all'ordine del giorno della seduta immediatamente successiva a quella in cui, per la terza volta consecutiva, il Consigliere è stato assente senza giustificato motivo.

I consiglieri decaduti vengono sostituiti con le stesse modalità con le quali sono stati nominati, ma restano in carica fino alla nomina dei successori.

Nell'ipotesi di morte o di altra causa estintiva, l'organo competente deve provvedere alla sostituzione del consigliere cessato, entro il termine di giorni trenta, decorrente dall'avvenuta conoscenza della vacanza.

Qualora un consigliere di diritto non intervenga, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive del Consiglio, questo ne dà immediata comunicazione all'organo di appartenenza.

Art. 5

(Il Presidente)

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza legale dell'Ente e provvede alla gestione in base alle deliberazioni adottate dal Consiglio stesso.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è eletto dal Consiglio regionale fra i membri del Consiglio di Amministrazione su designazione di quest'ultimo organismo.

Nell'ipotesi di assenza o di impedimento del Presidente, le relative funzioni sono svolte dal Vice Presidente, che è nominato dal Consiglio di Amministrazione, nel suo seno, nella prima seduta utile.

Art. 6

(Il Collegio dei Revisori dei Conti)

Il riscontro sulla gestione dell'Ente è seguito da un Collegio di revisori composto di tre membri designati, rispettivamente, dal Consiglio di Amministrazione, dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale e dal Presidente della Giunta regionale.

I componenti il Collegio sono nominati, per la durata di un quinquennio, con atto formale del Presidente dell'Ente.

Il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti è nominato dal Presidente della Giunta regionale fra i membri del Collegio stesso.

Il Collegio esamina e riferisce sul progetto di bilancio e sul rendiconto consuntivo e compie tutte le verifiche ritenute necessarie per assicurarsi del regolare andamento della gestione.

I revisori assistono alle sedute del Consiglio di Amministrazione e possono fare inserire a verbale le proprie osservazioni.

Art. 7

(Strutture e personale)

L'Ente si avvale, in linea di massima, delle sue proprie strutture tecniche, amministrative e strumentali, e, se necessario, delle strutture delle Comunità Montane interessate, nonché degli organi tecnici della Regione, previa intese con le medesime.

Il Parco ha, nei limiti e con le modalità che saranno determinate da apposito regolamento proposto dal Consiglio di Amministrazione, ed approvato dal Consiglio regionale, impiegati ed incaricati di servizi speciali e, per i servizi di guardia e di protezione della flora e della fauna, un proprio organico di guardie giurate assunte per pubblico concorso.

Al personale si applicano le norme sullo stato giuridico ed il trattamento economico assistenziale e previdenziale dei dipendenti degli Enti Locali.

In fase di prima attuazione, e nelle more della disciplina regolamentare, il Consiglio di Amministrazione, previa disposizione di pianta organica approvata dal Consiglio regionale, è

autorizzato ad assumere immediatamente, in base a concorso per titoli, o titoli ed esami, impiegati e guardie giurate allo scopo di assicurare il minimo di regolare svolgimento dei servizi nella fase organizzativa del Parco. I titoli, il loro valore, i limiti di età, i requisiti fisici e le ulteriori modalità per l'assunzione, sono quelli previsti dalle leggi in vigore e dal contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti degli Enti Locali.

In tale prima fase potranno, altresì, essere utilizzati impiegati comandati dagli Enti Locali, interessati territorialmente, e dalla Regione.

Art. 8

(Gli esperti)

L'Ente può nominare, per lo studio e la soluzione di particolari problemi di carattere amministrativo, tecnologico e scientifico, uno o più esperti, determinando l'oggetto ed il tempo dell'incarico, il compenso per la prestazione e la quota di rimborso spese.

Gli esperti possono essere riuniti in un comitato tecnico-scientifico ai fini di un migliore coordinamento delle ricerche, nel rispetto dei principi contenuti nell'art. 152 del D.P.R. 1077 del 1970.

Art. 9

(Il controllo sugli atti)

Il controllo sugli atti dell'Ente Parco, devoluto al Comitato regionale di controllo sugli atti degli enti locali, con sede in L'Aquila, viene esercitato nei modi e nelle forme previste dalla legge 10 febbraio 1953, n.62, e dalla L.R. 14 agosto 1972, n. 13, e successive modificazioni ed integrazioni

Art. 10

(Regolamenti e sanzioni)

Il Consiglio di Amministrazione emana, entro sei mesi dal suo insediamento, i regolamenti necessari per l'uso, la tutela e la gestione del Parco.

Per le sanzioni amministrative relative alle violazioni delle disposizioni contenute nei successivi articoli, si rimanda alle norme previste della legislazione vigente.

Art. 11

(Divisione del Parco in zone)

Il territorio del Parco è diviso, ai fini dell'applicazione della presente legge, in tre zone:

1a ZONA - A, o fascia di riserva naturale integrale, nella quale l'ambiente naturale deve essere conservato in senso assoluto nella sua integrità.

2a ZONA - B, o fascia di riserva generale o guidata, nella quale non è consentito eseguire opere di trasformazione del territorio.

3a ZONA - C, pre-Parco o fascia di riserva di protezione e di controllo, nella quale sono consentite le opere rivolte alla valorizzazione dei lini istituzionali del Parco.

Il Consiglio di Amministrazione dell'Ente provvede, entro sei mesi dalla sua costituzione, sentito il Comitato previsto dall'art. 8, alla proposta di zonizzazione di cui al comma precedente.

Il Consiglio regionale decide nel merito entro i successivi sei mesi, sentiti i Comuni interessati.

La stessa procedura si esegue per eventuali modificazioni alla zonizzazione.

Art. 12

(Limitazioni ed autorizzazioni per la Zona A del Parco)

Nella Zona A del Parco costituiscono limitazioni di carattere assoluto, da nessuno derogabili, i seguenti divieti:

a) la manomissione del regime del territorio e, in particolare modo, l'esercizio di attività urbanistiche, edilizie ed industriali, pubbliche e private, comunque finalizzate ed assistite nonché la costruzione di impianti a fune;

b) la contaminazione dell'ambiente con scarichi di materiali, di gas e sostanze di rifiuto, con rumori, con suoni, con grida, con canti, con

richiami ed altri clamori molesti per la quiete del Parco, della sua fauna e di chi, in esso, ricerca i perduti valori della dimensione umana;

c) la circolazione di mezzi meccanici eccettuati quelli autorizzati dalla Direzione per la vigilanza e per gli Interventi tecnici e scientifici;

d) l'apertura e lo sfruttamento di cave e miniere e la relativa attività di ricerca;

e) la modificazione del regime delle acque, a meno che essa non sia imposta, nei limiti strettamente necessari, da comprovati gravissimi motivi di protezione del territorio e delle zone antropizzate;

f) l'introduzione di armi e di esplosivi di qualsiasi tipo e di attrezzature adatte alla cattura di animali da parte di chi non sia espressamente abilitato per ragioni di carica o di ufficio;

g.) l'introduzione di nuove specie animali e vegetali fatta eccezione per quelle scomparse nell'ultimo cinquantennio od in via di estinzione, purché ciò si verifichi secondo le direttive e sotto il controllo delle autorità del Parco, a meno che tale introduzione sia analiticamente e modalmente consentita per scopo di studio, di ripopolamento e/o di riequilibrio ecologico;

h) la raccolta e l'esportazione di animali, vegetali, rocce, minerali ed altri elementi dell'ambiente naturale;

i) l'utilizzazione forestale ed i disboscamenti non imposti da sopravvenuti e comprovati motivi fitosanitari;

l) la raccolta dei prodotti del bosco e del sottobosco;

m) l'esercizio del pascolo;

n) l'esercizio della caccia e della pesca. Gli interventi igienici e selettivi, che dovessero rendersi necessari, saranno effettuati da personale specializzato, secondo le direttive specifiche e sotto il controllo della Direzione del Parco;

o) l'accensione di fuochi, fornelli e materiale combustibile in genere.

Le violazioni dei suddetti divieti, qualora non costituiscano reato, sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro non inferiore a lire duecentomila e non superiore a lire due milioni ed alla confisca amministrativa di quanto è stato efficiente della violazione.

Nella Zona A sono consentiti:

a) la costruzione di garitte e torri di osservazione, nella forma e nel materiale che meglio si adattino all'ambiente;

b) l'utilizzazione pubblica di edifici tradizionali preesistenti (casali, Pagliare, baite, rifugi) ed il loro restauro architettonico-conservativo;

c) il ripristino di sentieri pedonali e la realizzazione di nuovi;

d) di interventi sul suolo e/o sul soprassuolo unicamente per comprovate finalità estetico naturalistiche;

e) prelievi a scopo scientifico di rocce, minerali, vegetali ed animali, da parte di studiosi incaricati od autorizzati dalla Direzione del Parco;

f) la destinazione di aree, per una superficie non superiore a tremila mq. per soste e bivacchi;

g.) le gite, a piedi o con equini, di gruppi e comitive, previa autorizzazione, 0 con l'accompagnamento di una o più guardie, o guide, lungo percorsi prestabiliti dalla Direzione del Parco. L'Ente non può esigere diritti d'ingresso per l'esercizio del turismo scolastico e deve applicare particolari tariffe alle scolaresche utenti dei servizi del Parco.

Art. 13

(Limitazioni ed autorizzazioni per la Zona B del Parco)

Nella Zona B del Parco costituiscono limitazioni di carattere assoluto i seguenti divieti:

a) l'esercizio di sport rumorosi quali il moto e l'auto-cross;

b) l'apertura e lo sfruttamento di cave e miniere e la relativa attività di ricerca;

c) la modificazione del regime delle acque, a meno che essa non sia imposta, nei limiti strettamente necessari, da comprovati gravissimi motivi di protezione del territorio e delle zone antropizzate;

d) l'introduzione di armi e di esplosivi di qualsiasi tipo e di attrezzature adatte alla cattura di animali da parte di chi non sia abilitato;

e) l'accensione di fuochi, fornelli e materiale combustibile in genere, al di fuori delle aree predisposte ed appositamente attrezzate.

Per le violazioni dei suesposti divieti, si applica la disposizione contenuta nel precedente articolo, secondo comma.

f) l'esercizio della caccia. Gli interventi igienici e selettivi, che dovessero rendersi necessari, saranno effettuati da personale specializzato, secondo le direttive specifiche e sotto il controllo della Direzione del Parco.

Nella Zona B sono consentiti:

a) le utilizzazioni forestali a carattere selettivo, naturalistico, estetico e quelle necessarie per la funzionalità del Parco;

b) la raccolta dei prodotti secondari del sottobosco e dell'ambiente naturale in genere, nei limiti previsti da apposito regolamento dell'Ente;

c) il pascolo di quota da esercitare in armonia con le finalità istitutive del Parco Naturale, soprattutto per quanto riguarda il carico massimo e lo spostamento del bestiame, le zone di pascolamento, lo smaltimento delle acque luride;

d) la pesca con le modalità fissate dall'Ente;

e) la costruzione di garitte e torri di osservazione, nella forma e nel materiale che meglio si adattino all'ambiente;

f) rifugi realizzati o ripristinati previa autorizzazione dell'Ente;

g) l'utilizzazione di preesistenti edifici tradizionali (casali, Pagliare, baite), anche mediante restauro architettonico-conservativo;

h) la destinazione di edifici tradizionali, o di nuovi edifici armonizzati con l'ambiente, a musei specializzati;

i) la costruzione di ricoveri-bivacco per uso pubblico, alle condizioni previste sub g.) e di cui al Piano di assetto urbanistico del territorio;

l) il ripristino di sentieri pedonali e la costruzione di nuovi;

m) la costruzione ed il ripristino di fontanili ed abbeveratoi;

n) la localizzazione e l'attrezzatura di apposite aree per il parcheggio e per l'uso di fornelli portatili;

o) le opere necessarie di sistemazione idraulico-forestale, le quali dovranno avere riguardo dei valori paesaggistici ed ambientali;

p) gli interventi sul suolo, sul sottosuolo e sul soprassuolo per soli fini estetico-naturalistici ed architettonici.

Art. 14

(Fascia di riserva di protezione e di controllo)

Nella Zona C pre-Parco sono consentiti:

- a) le utilizzazioni forestali, in conformità dei piani di sviluppo socio-economico, approvati dalle Comunità Montane, e dei Piani pluriennali di assestamento e di utilizzazione dei beni silvo-pastorali, di cui all'art. 23 della L.R. 7.7.1982, n. 38;
- b) l'utilizzazione di prodotti secondari del bosco e dell'ambiente naturale in genere, tenendo presenti i principi biologici-conservativi delle norme emanate dall'Ente con apposito regolamento;
- c) il pascolo di quota da esercitare in armonia con le finalità istitutive del Parco naturale, soprattutto per quanto concerne il carico massimo e lo spostamento del bestiame, le zone di pascolamento, lo smaltimento delle acque luride;
- d) i rifugi realizzati o ripristinati previa autorizzazione dell'Ente;
- e) l'utilizzazione di preesistenti manufatti, anche mediante restauro architettonico-conservativo;
- f) attrezzature di uso pubblico per l'informazione, il ristoro, il riparo, la conoscenza e la visita del territorio. L'Ente propone la creazione di musei specialistici, il ripristino di centri tradizionali e l'istituzione di zone archeologiche;
- g) il ripristino di sentieri pedonali liberi e la realizzazione di nuovi;
- h) interventi sul suolo e/o sul soprassuolo per la eventuale realizzazione dei sistemi d'impianti sportivi esistenti, nonché sul sottosuolo per prospezioni e ricerche archeologiche;
- i) sono inoltre consentite tutte le attività e le opere previste negli strumenti di programmazione e pianificazione territoriale degli Enti locali competenti per territorio.

Art. 15

(Previsioni di utenze e di ripristino ecologico)

Le caratteristiche e le condizioni di utenza delle strade e delle aree di parcheggio (che saranno opportunamente localizzate ed attrezzate in base al piano turistico) sono definite dall'Ente, in conformità del piano generale del Parco, con gli strumenti urbanistici.

L'Ente procede, del pari, ad una radicale sistemazione paesaggistica, per il risanamento estetico-naturalistico, delle aree manomesse e/ o degradate.

Art. 16

(Vincoli esistenti)

Sono fatti salvi i vincoli e le competenze derivanti dalle applicazioni della legge 1° giugno 1939, n. 1089, e 29 giugno 1939, n. 1497, della legge 30 dicembre 1923, n. 3257, e delle LL.RR. 11 settembre 1979, n. 45, e 20 giugno 1980, n. 66.

Art. 17

(Segnaletica)

L'Ente Parco ha facoltà di apporre, in tutti i casi in cui ritenga necessario, tabelle segnaletiche di confine, di comportamento, di avviso ed esplicative, in esenzione da qualsiasi autorizzazione regionale.

Art. 18

(Sorveglianza del Parco)

La sorveglianza del Parco, la sua tutela e l'osservanza dei divieti, è affidata, oltre che al corpo delle guardie giurate dell'Ente, anche al personale del Corpo Forestale dello Stato, in relazione all'art. 11 del D.P.R. 11 gennaio 1972, n. 11, ed all'art. 71, lettera o) del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616.

Alle guardie giurate sono affidati, altresì, particolari compiti rivolti al conseguimento dei fini del Parco nel settore propagandistico, divulgativo, educativo o turistico.

Art. 19

(Gli indennizzi)

Ai Comuni, ad altri Enti ed ai privati proprietari di immobili compresi nel territorio del Parco, ai titolari di aziende ed agli utenti di usi civici, è corrisposta dall'Ente stesso, nel caso di cessazione o di rilevante diminuzione del reddito derivante dall'imposizione di limitazioni o di vincoli sulla proprietà, un indennizzo, sempre che la fattispecie non sia regolamentata da altre leggi.

L'indennizzo è determinato con decreto del Presidente della Giunta regionale, su deliberazione della Giunta medesima, sentito l'Ufficio Tecnico Erariale, secondo le procedure vigenti.

Art. 20

(Espropriazione)

L'Ente può promuovere l'espropriazione

di terreni o immobili necessari per la realizzazione delle finalità del Parco, ai sensi e secondo le modalità previste dalle vigenti leggi in materia, con particolare riguardo all'art. 9 della legge 22 ottobre 1971, n. 865.

L'Ente può acquisire beni immobili anche in base a rapporti contrattuali e, in generale, stipulare contratti e accordi ritenuti opportuni per la realizzazione delle finalità del Parco.

Art. 21

(Beni demaniali civici)

Sono fatte salve le disposizioni concernenti i beni demaniali civici contenuti nella Legge 16.2.1927, n. 1766, nel Regolamento approvato con R.D. 26.2.1928, n. 332, e nella Legge Regionale 3.3.1988, n. 25, e successive modificazioni.

Art. 22

(Norme transitorie)

L'applicazione delle limitazioni e delle autorizzazioni previste dalla presente legge è subordinata alla definizione della zonizzazione di cui al precedente art. 11.

Art. 23

(Ammissione a benefici di legge)

L'intero territorio nel perimetro del Parco è classificato comprensorio di sviluppo turistico ed è ammesso a beneficiare delle provvidenze della legge 26 giugno 1965, n. 717, della legge 6 ottobre 1971, n. 853, e delle altre norme nazionali e regionali relative alla stessa materia.

Art. 24

(Finanziamenti)

L'Ente provvede ai suoi fini ed al suo funzionamento:

- a) con i fondi provenienti dai contributi dello Stato, della Regione, delle Comunità Montane interessate e di Enti pubblici o privati;
- b) con i proventi di lasciti, di donazioni e di sovvenzioni;
- c) con le attività patrimoniali e con i diritti di uso, d'ingresso e di sosta;
- d) con le somme di denaro derivanti dalla applicazione di sanzioni amministrative.

Art. 25

(Copertura finanziaria)

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, pari a L. 7.941.350.300 (settemiliardinovecentoquarantunomilioni trecentocinquantamilatrecentolire) si provvede, per l'anno 1989, con i fondi all'uopo assegnati per il quadriennio 1981-1984 dall'art.29 della legge 24 aprile 1980, n. 146, e riscritti, per l'anno 1989, al cap. 292420 del medesimo stato di previsione della spesa.

Con successivo provvedimento legislativo saranno stabilite le modalità e le condizioni per la corresponsione del contributo regionale di cui al precedente articolo 22.

Art. 26

(Allegati)

Fanno parte integrante della presente legge la tavola cartografica e la relazione illustrativa sullo stato del Parco sotto l'aspetto naturalistico, paesistico, faunistico, floristico, pedologico ed archeologico, alla stessa allegate.

Art. 27

(Disposizioni finali)

Per quanto non espressamente previsto dalla presente legge, si applicano, in quanto compatibili, le norme della legge comunale e provinciale 3 marzo 1934, n. 383, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 28

(Sede provvisoria)

in via provvisoria e sino a quando non si sarà provveduto alla individuazione di idonea sede, anche in relazione alle disponibilità di bilancio, gli Uffici dell'Ente Parco sono ospitati presso la sede della Comunità Montana Sirentina.

Art. 29

(Urgenza)

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel "Bollettino Ufficiale della Regione".

È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

Data a L'Aquila, addì 13 luglio 1989.

GIANNUNZIO